

DeJure

BANCHE DATI EDITORIALI GFL

SENTENZA

Corte appello sez. lav. , - Milano, 08/02/2019, n. 200

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO

ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott. Giovanni Picciau

- Presidente

Dott.ssa Gi. Do.

- Consigliere

Dott.ssa Da. Ma. -

Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Como

n. 174/17, est. Dr. Cao, discussa all'udienza collegiale del
28 gennaio 2019 e promossa

DA

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI, (c.f.

(...)) in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv.

Giuseppe Mazzarella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Montis, in Milano, Via Crema, 15

APPELLANTE

CONTRO

G.A., (c.f. (omissis...) (;) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Conistabile, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Co., Via Carloni, 6

e

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (contumace)

APPELLATI

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

Con ricorso depositato in data 03.08.2017 la CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (CIPAG) ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 174/17 che, in accoglimento dell'opposizione di G.A., ha dichiarato l'inesistenza del credito contributivo per l'anno 2013 di cui alla cartella n. (...).

Si controverte, nella specie, sulla posizione di G., geometra iscritto all'Albo dal 04/03/1988, in relazione alle cariche da questi ricoperte quale amministratore della G. S.R.L. e per H. snc.

Il ricorrente ha contestato la debenza dei contributi richiestigli, in quanto per tali società svolgerebbe solo attività di tipo amministrativo, delegando tutte le operazioni di carattere tecnico-professionale ad esperti esterni, essendogli quindi estranea ogni attività anche indirettamente riconducibile a quella di geometra.

Il Tribunale, dopo aver svolto istruttoria, ha accolto il ricorso, sostenendo che prevedendo l'art. 22 L. n. 773 del 1982 l'obbligo o la facoltà di iscrizione alla cassa per chi svolge attività professionale con continuità, l'art. 5 del regolamento che modifica i presupposti dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa - laddove esclude

la necessità che l'attività professionale sia svolta con carattere di continuità ed esclusività - non potrebbe trovare copertura normativa nell'art. 1 comma 763 L. n. 296 del 2006 come interpretato dall'art. 1 comma 488 L. n. 147 del 2013.

In particolare, il primo Giudice, ha rilevato che "nel caso specifico l'odierno ricorrente svolgeva le funzioni di amministratore di una società, la H. snc, ...nonchè di socio consigliere delegato della G. srl, società avente ad oggetto sociale attività non strettamente e tipicamente riconducibili alla professione e alle conoscenze tipiche di geometra.

La società G. srl, invero, si occupa dalla nascita (1953) del commercio e della vendita di pavimenti mentre la H. S.R.L. svolge solo attività di gestione degli immobili di proprietà (ed in particolare di locare l'immobile ove svolge la sua attività la G. srl)

Il Tribunale, dopo aver dato conto delle dichiarazioni testimoniali, ha escluso che le risultanze istruttorie avessero confortato le pretese della Cassa.

La CIPAG ha appellato la sentenza, sostenendo, da un lato, che l'onere probatorio in relazione al mancato svolgimento di attività protetta spetti all'iscritto in forza dell'art. 5 Statuto, il quale peraltro non ha assolto all'onere di autocertificazione, e dall'altro, che l'oggetto sociale delle società gestite dall'appellato che implica l'esercizio di attività collegate alle tipiche competenze dei geometri, impone di ritenere che le funzioni di amministratore siano inscindibilmente collegate alla formazione propria della professione e costituiscano pertanto attività di natura professionale.

All'udienza di discussione, verificata la regolarità delle notifiche e dichiarata la contumacia di Agenzia delle Entrate Riscossione, la causa veniva discussa e decisa come dispositivo in calce trascritto.

La CIPAG ha censurato la gravata sentenza laddove il Primo Giudice, sulla scorta della documentazione allegata dall'opponente e delle dichiarazioni testimoniali, ha ritenuto provata l'estraneità di G.A. ad attività riconducibili alla posizione di geometra.

Al riguardo parte appellante ha osservato che lo Statuto vigente della Cipag prevede all'art. 5 l'iscrizione obbligatoria alla Cassa dei geometri laureati iscritti all'Albo che, anche in modo non continuo ed esclusivo, esercitino la libera professione, con la possibilità di vincere la presunzione di tale esercizio da parte dell'interessato nei modi stabiliti dal suddetto regolamento.

Ad avviso quindi della CIPAG, nella specie, G.A., iscritto all'Albo dei Geometri a far data dal 1988, avrebbe ricoperto ruoli all'interno delle società H. S.N.C. e G. S.R.L. riconducibili alla professione di geometra senza avere tempestivamente comunicato alla Cassa, nelle forme previste dalle disposizioni dalla stessa emanate, l'insussistenza delle condizioni per l'iscrizione alla Cassa stessa, ma nemmeno le avrebbe provate nel presente giudizio, come sarebbe stato suo onere fare, tenuto conto della presunzione di cui all'art. 5 dello Statuto della Cassa appellante.

Le doglianze svolte dalla CIPAG devono essere disattese, in quanto destituite di fondamento.

La Cassa appellante pretende di assoggettare i redditi percepiti dal G. in relazione alle cariche da questi ricoperte all'interno delle predette società in quanto il concetto di "esercizio della professione" comprende anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale.

Tale affermazione, effettivamente rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità (vedi, ad es., Cass., 27-11-2015, n. 24303), dev'essere però applicato tenendo presente un altro principio di diritto secondo cui il contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri (in base alla L. n. 773 del 1982 ed all'art. 1 del regolamento) vada determinato in relazione al "reddito professionale netto" del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione. Ne discende che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione (come affermato dalla sentenza n. 4057/2008 e da Cass. n. 11472/2010: "In tema di contributi previdenziali dovuti dai professionisti, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente

collegabile all'esercizio dell'attività libero professionale per la quale vi è stata l'iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l'esercizio dell'attività, a determinare la nascita dell'obbligo contributivo. Ne consegue che, qualora un soggetto iscritto partecipi a società, svolgente attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, l'obbligazione contributiva è configurabile solo nell'ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione").

La Suprema Corte ha, in particolare, affermato che "ai fini in discorso non solo non basti una semplice connessione soggettiva (ovvero che un medesimo soggetto iscritto all'albo eserciti una qualsiasi altra attività professionale), ma neppure sia sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale (come nell'ipotesi che le conoscenze derivanti dell'attività di geometra possano occasionalmente servire allo svolgimento di altra professione come quella di amministratore di condominio). Occorre invece una connessione necessaria tale per cui l'attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista (così Cass., 15-11-2017, n. 27125 in tema di amministratore di condominio).

Ciò che conta, quindi, è che l'iscritto all'albo svolga in concreto le attività rientranti nel novero di quelle riservate alla professione protetta.

Se, quindi, il ruolo di amministratore o di procuratore speciale di società commerciali, pur operanti nel settore dell'edilizia, non richieda in concreto e in modo necessario l'esercizio delle conoscenze tecniche del geometra libero professionista perché esplicate in altri ambiti, non potrà sorgere alcun obbligo contributivo a favore della Cassa appellante.

E ciò a maggior ragione se - come già affermato da questa Corte - il presupposto indefettibile per l'iscrizione alla Cassa è la necessità del requisito dell'esercizio con carattere di continuità dell'attività libero professionale, espressamente prevista dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla L. n. 236 del 1990, art. 1, comma 14 ("L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli

iscritti agli Albi professionali dei Geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria").

Il dato normativo - come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass., 21-1-2013, n. 1305) "non offre ... spazio a dubbi sulla necessità dell'esercizio con continuità dell'attività libero professionale per l'iscrizione alla Cassa".

Poiché i presupposti per l'iscrizione sono fissati da una norma di rango primario, deve conseguentemente ritenersi preclusa, sul punto, ogni potestà derogatoria da parte della regolamentazione secondaria della Cassa la quale, nella sua autonomia, si deve attenere ai principi imposti dalla legge.

Il D.Lgs. n. 509 del 1994, nel disciplinare la trasformazione in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) di taluni enti pubblici gestori di assicurazioni previdenziali obbligatorie (tra cui la CIPAG), ha attribuito ai soggetti trasformati un'autonomia organizzativa che, se può riguardare la gestione delle risorse economiche disponibili, non incide affatto né sulla natura pubblicistica dei rapporti inerenti alle assicurazioni gestite, né sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni (cfr. Corte Cost. n. 248 del 1997 e n. 15 del 1999).

In particolare non ha attribuito agli enti il potere di incidere sulla disciplina normativa dei contributi e delle prestazioni, salvi i poteri di cui essi eventualmente già disponessero sulla base della normativa preesistente. Ciò trova conferma inequivoca nell'art. 3, comma 2, lett. b), che ha previsto l'approvazione ministeriale delle delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti (cfr. Cass. Sez. L. n. 17783 del 06 settembre 2005).

Ne consegue, pertanto, che la CIPAG può pretendere la contribuzione in relazione a quei soli redditi che discendono dall'esercizio continuativo della professione di geometra.

Nella specie, G. ha provato di non aver svolto abitualmente e continuativamente la professione di geometra.

In relazione alla ripartizione degli oneri probatori, va precisato che la CIPAG ha il diritto di rivendicare i contributi previdenziali ogni qualvolta l'interessato non sia in

grado di dimostrare che l'attività svolta non sia riconducibile alla posizione di geometra.

È pur vero che secondo l'art. 5 dello Statuto della Cassa, come integrato dalla Delib. n. 2 del 2003, successivamente modificata dalla Delib. n. 123 del 2009, la prova contraria debba essere fornita attraverso una autocertificazione stesa su apposito modulo nel quale si attesti di non esercitare attività professionale, tuttavia tale modalità va considerata come indicazione non tassativa in quanto, per il principio di libertà dei mezzi di prova, non può certo precludersi all'interessato di fornire in giudizio la prova contraria con un mezzo diverso dall'autocertificazione.

In assenza, pertanto, di autocertificazione (come nella specie), la Cassa potrà avvalersi della presunzione e potrà pretendere i contributi. Incomberà allora sull'interessato l'onere di agire in giudizio per provare l'insussistenza dei presupposti.

Nella specie, il G. ha assolto i propri oneri probatori, vincendo la presunzione invocata dalla CIPAG.

Dalla documentazione versata agli atti emerge in modo evidente che la società H. s.n.c., come si evince dalla visura camerale (doc. 15 ricorso di primo grado), svolge quale attività principale quella di "compravendita di beni immobili" effettuata su beni propri, con codice Ateco 68.10.00.

Così come la G. Srl, di cui l'appellato è consigliere Delegato, svolge quale attività principale" il commercio all'ingrosso e al minuto di piastrelle, ceramiche, moquettes, legni e simili...", con codice Ateco 46.73.22. (cfr.doc. 16)

Per quanto attiene poi alla verifica dei poteri conferiti al G. nella qualità di consigliere delegato della G. srl, sempre dalla visura camerale di cui sopra, emerge la tipologia dell'attività richiesta ed effettivamente esercitata dal predetto sia limitata a compiti di natura esclusivamente amministrativa inerente l'ordinaria amministrazione.

Per quanto riguarda invece la H. snc, il G. è socio amministratore come tutti gli altri soci cui è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria inerente l'oggetto sociale con potere di firma solo congiunta ad almeno altri due soci.(cfr.doc. 15 cit.)

Oltre a ciò, l'istruttoria ha anche evidenziato che le suddette società non svolgono direttamente alcun tipo di attività di costruzione e che le stesse appaltano a professionisti terzi qualsiasi tipo di servizio.

Oltre a tali riscontri documentali, il Giudice di Primo grado ha, inoltre, correttamente tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dai testi escussi i quali hanno confermato - coerentemente con quanto emergeva dalla documentazione agli atti - che il ricorrente all'interno delle società suddette ha svolto esclusivamente attività commerciale e amministrativa, escludendo che il predetto abbia mai svolto attività di geometra, in quanto tutte e due le società si avvalevano di tecnici esterni come geometri, architetti o ingegneri.

Sulla scorta della documentazione e delle testimonianze rese in giudizio, il Primo Giudice ha correttamente ritenuto infondata la pretesa contributiva la quale, trovando fondamento esclusivamente nella presunzione di cui all'art. 5 dello Statuto della Cassa, è stata superata e vinta dalla prova contraria offerta dal G..

Per tutti questi motivi, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37.

Nulla per le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione stante la contumacia.

- Respinge l'appello avverso la sentenza n. 174/2017 del Tribunale di Como;
- condanna l'appellante al pagamento a favore di G.A. delle spese del grado liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

Nulla per le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione.

- Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13

comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Così deciso in Milano, il 28 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 8 febbraio 2019.